

COMUNE DI CEVIO

Regolamento organico del Corpo pompieri di Cevio

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento comunale	I-II
B) ROCP	1-7

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO ORGANICO DEL CORPO POMPIERI DI CEVIO**

CAPITOLO I	Costituzione e relazione col Municipio
Art. 1	
Art. 2	
Art. 3	
Art. 4	
CAPITOLO II	Missione
Art. 5	
Art. 6	
Art. 7	
CAPITOLO III	Zona d'intervento
Art. 8	
Art. 9	
CAPITOLO IV	Organi, quadri e nomine
Art. 10	
Art. 11	
Art. 12	
Art. 13	
CAPITOLO V	Idoneità ed ammissione
Art. 14	
CAPITOLO VI	Dimissioni e congedi
Art. 15	
CAPITOLO VII	Sedi del corpo
Art. 16	
CAPITOLO VIII	Spese di gestione e di manutenzione
Art. 17	
Art. 18	
Art. 19	
CAPITOLO IX	Iscrizione alla Federazione cantonale
Art. 20	

CAPITOLO X	Retribuzioni
Art. 21	
Art. 22	
CAPITOLO XI	Indennità
Art. 23	
Art. 24	
CAPITOLO XII	Istruzione
Art. 25	
Art. 26	
Art. 27	
CAPITOLO XIII	Assenze e misure disciplinari
Art. 28	
Art. 29	
CAPITOLO XIV	Rapporto annuale
Art. 30	
CAPITOLO XV	Materiale e veicoli
Art. 31	
Art. 32	
Art. 33	
CAPITOLO XVI	Sistema d'allarme
Art. 34	
Art. 35	
CAPITOLO XVII	Onorificenze e giubilei
Art. 36	
CAPITOLO XVIII	Disposizioni finali
Art. 37	
CAPITOLO XIX	Entrata in vigore ed abrogazioni
Art. 38	

Regolamento organico del Corpo pompieri di Cevio

(del 23 luglio 2007)

CAPITOLO I

Costituzione e relazione col Municipio

Art. 1 Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996 (in seguito LLI), al rispettivo Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (in seguito RLLI), è istituito il Corpo Pompieri di Cevio.

Art. 2 Alla vigilanza del Corpo pompieri, il Municipio provvede avvalendosi della collaborazione del capo dicastero sicurezza pubblica.

Art. 3 ¹ La nomina del capo dicastero spetta al Municipio, che vi provvede immediatamente dopo il rinnovo dei poteri comunali. Il responsabile del dicastero sicurezza pubblica non può di regola far parte del Corpo pompieri.

² Il Municipio attua i provvedimenti che la legge affida ad esso, è competente per l'istruzione e l'organizzazione in base alla pianificazione cantonale.

Art. 4 Nel quadro dell'organizzazione pompieristica cantonale, il Corpo pompieri di Cevio è di Categoria B - Centro di soccorso regionale (Federazione Svizzera Pompieri, categoria 4). L'organico massimo è di 40 militi.

CAPITOLO II

Missione

Art. 5 I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la salvezza della popolazione, degli animali e dell'ambiente, per la protezione di beni e degli immobili, in caso d'incendio, d'inquinamento, di calamità naturale o di altro evento straordinario.

Art. 6 A richiesta del Municipio, il Corpo pompieri assicurerà l'esecuzione di altri servizi in occasione di manifestazioni pubbliche compatibili con il servizio di lotta contro gli incendi.

Art. 7 A richiesta di Enti privati o pubblici, il Corpo pompieri potrà assicurare l'esecuzione di servizi d'ordine di sicurezza (stradale o territoriale).

CAPITOLO III Zona d'intervento

Art. 8 La zona d'intervento del Corpo Pompieri di Cevio comprende la giurisdizione del Comune di Cevio, nonché quanto fissato dai Dipartimenti cantonali competenti.

Art. 9 Su richiesta dei Dipartimenti cantonali competenti o di Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono, il Corpo pompieri può intervenire, previo accordi con il Centro di soccorso cantonale di Locarno, fuori dalla zona d'intervento di sua competenza.

CAPITOLO IV Organi, quadri e nomine

Art. 10 Il Corpo Pompieri di Cevio è un Centro di soccorso regionale.

Art. 11 L'organico ed i quadri attribuiti all'unità sopraccitata sono stabiliti in base al RLLI.

Art. 12 Il comando e l'organizzazione del Corpo pompieri sono assegnati ad un comandante con il grado di ufficiale. In sua vece le funzioni vengono assunte da un vice comandante, anch'esso con il grado di ufficiale o sottufficiale superiore.
Rimane riservato un'eventuale cambiamento da parte del Dipartimento cantonale competente.

Art. 13 ¹ La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio, su proposta del Comandante del Corpo presentata al capo dicastero sicurezza pubblica, e sono subordinate alla ratifica del competente Dipartimento.

² Per la nomina del Comandante il Municipio procederà alla pubblicazione del concorso all'albo comunale.

CAPITOLO V Idoneità ed ammissione

Art. 14 ¹ Possono far parte del Corpo pompieri uomini e donne di età fra i 18 ed i 60 anni, dichiarati idonei dal Medico cantonale.

² Nei Corpi pompieri possono entrare persone che abbiano un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei dal Medico cantonale.

³ Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo nei corpi pompieri in qualità di dipendenti comunali.

CAPITOLO VI Dimissioni e congedi

Art. 15 ¹ Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate per iscritto al Municipio tramite il comandante del Corpo.

² Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al Dipartimento cantonale competente.

³ Chi è assente dal Comune per un periodo superiore ad un anno deve chiedere il relativo congedo al Municipio tramite il comandante del Corpo.

CAPITOLO VII Sedi del corpo

Art. 16 La sede principale è ubicata presso i locali situati nello stabile multiuso di Caveragno ed una sede logistica decentralizzata è ubicata nell'ex sede del Corpo Pompieri di Cevio. Un eventuale cambiamento sarà possibile previo accordo del Municipio.

CAPITOLO VIII Spese di gestione e di manutenzione

Art. 17 ¹ Le spese di gestione e di manutenzione sono a carico del Comune di Cevio.

² Entrano in particolare in linea di conto le seguenti spese:

- a) premi assicurativi;
- b) spese di riscaldamento ed illuminazione;
- c) tasse di comunicazione (telefono, radio);
- d) acquisto attrezzature d'ufficio e di magazzino;
- e) acquisto altri materiali;
- f) canoni di locazione e relative spese;
- g) manutenzione ordinaria degli attrezzi e del materiale;
- h) ore per la manodopera inerente la manutenzione di veicoli ed attrezzi;
- i) il carburante per i mezzi ed i veicoli;
- j) tassa annua FCTCP e relativa assemblea;
- k) doni ai membri per giubilei ed onorificenze;
- l) acquisto attrezzature e materiale d'ufficio;
- m) acquisto altri materiali diversi;
- n) indennità annua ai pompieri, compresi i contributi paritetici;
- o) spese ordinarie di sussistenza, cena di fine anno;
- p) corsi specifici interni;
- q) spese per l'attività dei mini-pompieri;
- r) spese straordinarie preventivate dal gruppo ricreativo.

Art. 18 Le spese a carico del Comune di Cevio, qualora la politica regionale e cantonale modificasse l'aspetto organizzativo dei corpi pompieri, saranno ripartite e caricate diversamente, con apposita approvazione comunale e cantonale.

Art. 19 ¹ Le spese d'esercizio che, per disposizione della LLI, del relativo RLLI e delle direttive per le autorità comunali e per i Corpi pompieri, non sono assunte dal fondo incendi, sono a carico del Comune di Cevio.

² Il Corpo pompieri riversa al Comune di Cevio quanto ricevuto dal Cantone per le indennità fisse annue riguardanti i veicoli e i mezzi.

CAPITOLO IX **Iscrizione alla Federazione cantonale**

Art. 20 Il Municipio provvede all'iscrizione del Corpo Pompieri di Cevio presso la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri.

CAPITOLO X **Retribuzioni**

Art. 21 Le prestazioni dei pompieri definite all'art. 5, sono retribuite dal fondo incendi, in conformità delle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Art. 22 Le prestazioni dei pompieri definite all'art. 6 e 7, sono retribuite secondo un tariffario interno approvato dal Municipio e vengono fatturate a carico degli Enti che ne fanno richiesta o che ne hanno tratto vantaggio.

CAPITOLO XI **Indennità**

Art. 23 Sulla base di un tariffario interno, stabilito dal Municipio d'intesa con il Comando del Corpo pompieri, il Comune versa ai pompieri l'indennità annua che comprende:

- a) l'indennità fissa per picchetti settimanali e festivi, servizi ordinari mezzi, veicoli, deposito e amministrazione;
- b) l'indennità per le esercitazioni periodiche;
- c) le indennità fisse annuali retribuite a tutti i militi, previo controllo ed apprezzamento interno dello stato maggiore diretto dal comandante.

Art. 24 Il comandante del Corpo, tramite il furiere, presenta annualmente un rapporto dettagliato per la richiesta delle indennità direttamente al Municipio.

CAPITOLO XII

Istruzione

Art. 25 Il comandante deve provvedere all'istruzione dei pompieri secondo i regolamenti varati dalla Federazione svizzera dei Corpi pompieri e sulla base del Concetto cantonale per l'istruzione dei pompieri della FCTCP, alla distribuzione dei compiti e alla direzione degli interventi. Egli può essere sostituito dal vicecomandante o da un membro dei quadri dello stato maggiore.

Art. 26 Nel corso dell'anno devono essere tenute le esercitazioni alle quali hanno l'obbligo di partecipare tutti i membri del Corpo pompieri.

Art. 27 ¹ Il numero delle esercitazioni potrà essere adeguato in base alle esigenze d'istruzione o alle direttive del Dipartimento cantonale competente.

² Il programma delle esercitazioni è allestito dal comandante, coadiuvato dai quadri. Il programma, allestito secondo le forme previste, sarà trasmesso in copia al Dipartimento cantonale competente.

CAPITOLO XIII

Assenze e misure disciplinari

Art. 28 La mancata partecipazione dei militi a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da serie ragioni, può essere sanzionata con decisione da parte del comando del Corpo pompieri. È data facoltà di reclamo al Municipio.

Art. 29 La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comporta, a seconda della sua gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti riservata, se del caso, l'eventuale azione penale:

- a) ammonimento;
- b) multa sino a Fr. 100.00;
- c) sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
- d) espulsione.

CAPITOLO XIV

Rapporto annuale

Art. 30 Alla fine di ogni anno, il comandante deve informare il Municipio, tramite il capo dicastero, con un rapporto che deve comprendere: la situazione tecnica e finanziaria del Corpo pompieri,

lo stato di servizio del materiale, dei veicoli e dei mezzi e l'elenco degli interventi e degli altri servizi prestati nel corso dell'anno.

CAPITOLO XV **Materiale e veicoli**

Art. 31 Il materiale, i veicoli ed i mezzi devono essere conservati in perfetto stato di servizio, a cura del Corpo pompieri in collaborazione con l'Ufficio Fondo Incendi e devono essere tenuti costantemente pronti per ogni intervento.

Art. 32 Non è permesso utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 33 ¹ I pompieri sono tenuti a conservare in buono stato l'abbigliamento e l'equipaggiamento forniti dallo Stato e dal Corpo stesso. Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso e devono provvedere a sostituire, a loro spesa, quelli mancanti o resi inservibili per negligenza o incuria.

² L'uso degli effetti personali fuori dal servizio è vietato.

³ In caso d'uscita dal Corpo pompieri per qualsiasi motivo, i pompieri sono obbligati a restituire gli effetti ricevuti, a dipendenza degli anni di servizio.

CAPITOLO XVI **Sistema d'allarme**

Art. 34 Il Corpo pompieri deve organizzare la propria mobilitazione (servizio di picchetto) e gestire i mezzi e le apparecchiature d'allarme a sua disposizione in modo da garantire la prontezza d'intervento per quanto possibile secondo le direttive della Federazione Svizzera dei Pompieri, della Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri e dei Dipartimenti competenti.

Art. 35 Ogni cittadino, in caso di necessità, è tenuto ad allarmare il Corpo pompieri con qualsiasi mezzo a disposizione.

CAPITOLO XVII **Onorificenze e giubilei**

Art. 36 Alla fine di ogni anno, il Corpo pompieri assegna un'onorificenza ai militi che hanno prestato in modo ininterrotto 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 anni di servizio.

CAPITOLO XVIII
Disposizioni finali

Art. 37 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni, i Regolamenti e la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 e successive modifiche.

CAPITOLO XIX
Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 38 ¹ Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni , tenuto conto che per motivi organizzativi avrà effetto a contare dal 1° gennaio 2007.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti precedenti.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 23 luglio 2007.
Pubblicato nel periodo compreso tra il 26 luglio ed il 26 agosto 2007.
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 4 dicembre 2007.